

LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO  
AGRICOLO E CONNESSA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Legge regionale

"Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione".

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Scopi

1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonché favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel Regolamento CEE n. 270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.
2. L'intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonché quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

Art. 2

Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo

1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.

Art. 3

Finalità dei servizi di sviluppo agricolo

1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:

A. Stimolare, raccogliere e organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati;

B. incentivare la costituzione di centri di sviluppo agricolo allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica polivalente e centri di assistenza tecnica specialistica per assicurare quella specializzata;

C. promuovere e attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE n. 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;

D. curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;

E. realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;

F. diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

G. orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo se condo criteri di economicità compatibili con la programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;

H. assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonchè nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

I. fare acquisire alle aziende agricole, singole od associate, le innovazioni colturali, tecnologiche, economiche ed organizzative, nonchè i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere A, B, E ed F del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e il sostegno finanziario della Regione.

Art. 4

## Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi

1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.
2. I programmi poliennali, predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale.



Art. 5

Comitato regionale di sviluppo agricolo

1. E' istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (CoReSa) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, si riunisce almeno tre volte l'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al VI.

3. Il Co.Re.Sa è costituito da:

- a) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che lo presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'Agricoltura delle cinque province pugliesi o loro delegati;
- c) un rappresentante dell'Assessorato alla Programmazione designato dallo stesso;
- d) il dirigente responsabile del Settore dei Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo;
- e) un rappresentante dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- f) tre rappresentanti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, designati dal Ministero Agricoltura e Foreste;
- g) due rappresentanti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;
- h) un rappresentante della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;
- i) un rappresentante del Centro Interregionale di Formazione e Divulgazione Agricola di Bernalda (MT) designato dallo stesso;
- l) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso.



Art. 6

Comitato Provinciale di sviluppo agricolo

1. Sono istituiti nelle cinque province pugliesi altrettanti Comitati provinciali per lo sviluppo agricolo (CoPrqSa) con i compiti di proposta, consulenza e collaborazione, attraverso il CqReSa, nella predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti relativi alla provincia di competenza.
2. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione provinciale e si riunisce almeno tre volte l'anno.
3. Il CoPrqSa è costituito da:
  - A. l'Assessore all'Agricoltura dell'Amministrazione provinciale o un suo delegato, che lo presiede;
  - B. il responsabile dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura o un suo delegato;
  - C. il dirigente dell'Ufficio Provinciale dell'ERSAP;
  - D. un rappresentante della sperimentazione agraria per ogni Istituto o Sezione operativa sperimentale presente sul territorio provinciale, designato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
  - E. i Presidi degli Istituti Tecnici Agrari presenti sul territorio provinciale o loro delegati;
  - F. un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi designato dallo stesso;
  - G. un rappresentante del Collegio provinciale dei periti agrari designato dallo stesso.

Art. 7

Durata in carica dei Comitati

1. I Comitati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono costituiti con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e durano in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.
2. Ai componenti dei predetti Comitati si applicano le norme di cui all'articolo 4 della L.R. 12.8.81, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'assessorato regionale all'Agricoltura, provvederà il Presidente della Giunta regionale.



Art. 8  
Funzionamento dei Comitati

1. I Comitati sono chiamati ad elaborare proposte per la materia regolata nella presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria, per le aree di rispettiva competenza.
2. Le decisioni di ogni Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.
3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il CqReSa, non si sarà pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
4. Le proposte del CqPrqSa, sono trasmesse al CqReSa, per essere coordinate tra loro ai fini della formulazione dei programmi poliennali o dei progetti esecutivi annuali.
5. L'Assessore regionale all'Agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.
6. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.
7. Dopo la seduta di insediamento, i Comitati si intendono validamente costituiti qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.



## Livello regionale

1. <sup>la</sup>Convegge regionale di organizzazione degli uffici, in seno all'Assessorato regionale all'Agricoltura sarà istituito il settore dei Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo, Ricerca e Sperimentazione Agraria, articolato nei seguenti servizi:

## A. Servizio tecnico amministrativo.

Compiti: definizione delle strategie e degli obiettivi dell'assistenza tecnica agricola, in sintonia con gli atti della programmazione regionale; predisposizione dei programmi poliennali e dei progetti annuali di assistenza allo sviluppo; collegamento permanente con gli Istituti di Ricerca, l'Università, il Centro Interregionale di Formazione dei Divulgatori Agricoli di Bernalda (MT) e con le organizzazioni scientifiche che operano in sede regionale e nazionale; predisposizione dei rapporti consuntivi sull'attività dei servizi di sviluppo regionale, sia a livello pubblico che privato; questioni finanziarie di contabilità e del personale; servizi di supporto.

Si articola in nove sezioni: coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, allevamenti zootecnici, difesa delle piante, meccanizzazione, gestione aziendale, irrigazione, affari amministrativi.

## B. Servizio divulgazione e addestramento.

Compiti: sviluppa metodologie uniformi per l'attività di divulgazione agricola, sia pubblica che privata; sviluppa i programmi di addestramento e le linee didattiche per i divulgatori; elabora proposte per borse di studio e stage presso Istituti scientifici in Italia e all'estero; elabora pubblicazioni tecniche, articoli professionali, scritti specialistici, audiovisivi; estrae studi e scritti anche da pubblicazioni estere; raccoglie e cataloga pubblicazioni di interesse tecnico, scientifico e socio-economico; promuove programmi radio-televisivi in stretta collaborazione con gli altri servizi centrali e periferici; programma manifestazioni, convegni, giornate di studio, conferenze, seminari di aggiornamento, gare agricole, etc.; dirama comunicati, bollettini, notizie tecniche ed informazioni dirette al mondo rurale.

Si articola in cinque sezioni: metodologie di assistenza; addestramento; sistema audiovisivi; pubblicazioni; stampa e informazione.

## C. Servizio assistenza socio-economica e promozione delle forme associative.

Compiti: rapporti con le Associazioni dei produttori e le altre forme associative e cooperative presenti sul territorio regionale al fine



di sviluppare metodi di efficiente gestione dei compiti propri dell'associazionismo; permanente collegamento con l'Ente di sviluppo agricolo per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura; programmi di istruzione per lo sviluppo di forme associative fra i giovani; studio e valutazione di altre esperienze associative in Italia e all'estero; impulso ai rapporti interprofessionali per gli opportuni collegamenti con l'agribusiness.

D. Servizio coordinamento e controllo sul territorio.

Compiti: funziona da collegamento fra il livello regionale, quello provinciale e zonale e con centri di sviluppo agricolo, allo scopo di seguire materialmente tutta l'attività dei servizi mediante contatti diretti, sopralluoghi, visite, controlli, ispezioni, supervisioni, al fine di proporre modifiche e adeguamenti nell'apparato, superare difficoltà ed ostacoli per un corretto e coerente svolgimento del servizio, rilevare carenze e disfunzioni da eliminare.

A questo servizio spetta il giudizio finale sulla attività tecnica ed amministrativa dei vari centri, ai fini della liquidazione degli incentivi regionali.



//

Art.10

Segreteria tecnica del CoProSa

1. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà istituito per ogni ambito provinciale il servizio di sviluppo agricolo con funzioni di segreteria tecnica del CoProSa, e di collegamento e coordinamento con il settore regionale, nonché di raccordo con gli uffici zonali di sviluppo agricolo ubicati sul territorio provinciale.

Art. 11

Uffici zonali di sviluppo agricolo

1. Sono istituiti sul territorio regionale uffici zonali di sviluppo agricolo aventi competenza territoriale in aree agricole omogenee, con la seguente dotazione organica: tre tecnici agricoli in possesso di laurea in scienze agrarie, forestali, delle produzioni animali e in medicina veterinaria o di diploma di perito agrario nonchè di specializzazione nel settore della divulgazione agricola e due impiegati di livello funzionale e retributivo non superiore al terzo con compiti esecutivi. I predetti uffici avranno proprie sedi e disporranno di un'autovettura di servizio autorizzata a circolare esclusivamente nel territorio di competenza, salvo autorizzazione scritta del responsabile del settore per comprovati motivi.

2. Compito preminente degli uffici zonali di sviluppo agricolo è il coordinamento - a livello territoriale - e controllo dell'attività dei Centri di sviluppo agricolo e dei Centri di assistenza specialistica, mediante:

- un sostanziale contributo tecnico alla formulazione dei programmi dei centri di cui al successivo articolo 14 per renderli organici e compatibili con i programmi regionali e con quanto si sta svolgendo nel resto della regione nonchè di verifica dei requisiti per l'accesso dei centri ai contributi regionali;
- l'assistenza specialistica ai centri di cui al successivo articolo 14 avvalendosi del personale tecnico dell'ufficio o di altri esperti regionali;
- la promozione di iniziative volte a stimolare l'azione dei centri esistenti e a promuoverne la costituzione nelle aree territoriali carenti di tali strutture;

- la raccolta e il convogliamento al servizio informativo agricolo regionale delle informazioni tecniche, economiche, statistiche relative al territorio di competenza e la divulgazione delle notizie utili alle decisioni imprenditoriali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la rete degli uffici zionali di sviluppo agricolo, individuando:

- a) la sede di ogni ufficio zonale;
- b) la competenza territoriale dello stesso;
- c) le specializzazioni in campo agricolo che devono essere presenti in ogni ufficio, in relazione alle vocazioni delle singole aree, come sopra definite.

4. I criteri da rispettare nelle predette determinazioni sono i seguenti:

- a) uniformità agro-economica e sociale nelle singole aree;
- b) ampiezza territoriale oscillante fra i diecimila e trentamila ettari, in relazione al grado di intensità ed attività degli ordinamenti agricoli praticati nelle singole zone;
- c) acquisizione del parere da parte dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. Nel caso in cui i predetti Comitati non siano ancora funzionanti, il predetto parere sarà espresso dalla Amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 12

Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese

1. L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nell'ambito dei compiti definiti dalla legge regionale n. 11 dell'11.3.1988, può promuovere programmi di sviluppo agricolo con particolare riguardo per le forme associative e per i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
2. I piani e programmi elaborati dall'Ente devono confluire e devono essere coordinati con quelli predisposti dall'Assessorato alla Agricoltura e saranno soggetti alle medesime procedure di approvazione. Le somme occorrenti per lo svolgimento dei programmi, approvati dal Consiglio regionale, sono direttamente trasferiti nel bilancio dell'ERSAP.
3. Alle deliberazioni dell'ERSAP di attuazione dei predetti programmi si applica il disposto dell'articolo 44 della legge regionale n. 25 del 4.5.1985, concernente l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali. Sono fatte salve le procedure di cui alla legge regionale n. 41 del 22.5.85.

Art. 13  
Campi sperimentali

1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzate le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in proprietà o in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attività definiti dall'art. 3 della presente legge.
2. La gestione delle aziende è affidata ad un Comitato di gestione costituito nell'ambito del Co.Re.Sa.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con le Università pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione e altri Enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di Sviluppo Agricolo e i centri di Assistenza Specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attività di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attività dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la "rete di aziende dimostrative" e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.



Art. 14

Centri di sviluppo agricolo

1. Per favorire la professionalità degli operatori agricoli, la Regione incentiva la costituzione e il funzionamento di organismi a larga base sociale e territoriale, tale da giustificare l'impiego di un tecnico agricolo a tempo pieno, definiti "centri di sviluppo agricolo", costituiti fra imprenditori agricoli singoli ed associati, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e gestionale polivalente ai propri soci.
2. A tale scopo i centri predispongono propri progetti di attività da inserire nella programmazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale.
3. Alla costituzione dei "centri" provvedono le Organizzazioni di cui al Regolamento CEE n. 270/79, come modificato dall'articolo 2, punto 1, del Regolamento CEE n. 1760/87 del 15/6/1987 e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La Regione riconosce, altresì, alle OO.PP.AA. a livello regionale adeguati contributi finanziari annuali per le attività promozionali e di sostegno dei Centri di Sviluppo Agricolo.
4. Ogni "centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere almeno una durata decennale ed impegnarsi ad avvalersi di tecnici agricoli che abbiano adeguata qualificazione professionale e iscritti all'apposito registro di cui al successivo articolo 17.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale detta i criteri per la costituzione e il funzionamento dei "centri", indicandone i requisiti minimi.

Art. 15

## Centri di assistenza tecnica specialistica

1. Le Associazioni dei produttori, comprese le Associazioni Bieticole a carattere nazionale, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di difesa delle produzioni intensive ed altri Enti pubblici aventi per finalità lo sviluppo dell'agricoltura pugliese, possono istituire "centri di assistenza tecnica specialistica" per il conseguimento di finalità connesse con i propri compiti istituzionali e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro-metereologico.
2. I centri di cui al precedente comma devono avere competenza su un territorio adeguato alle attività da svolgere e disporre di attrezzature e di personale specializzato, adatto agli scopi del centro, rientrante nelle categorie definite al successivo articolo 17.



Art. 16  
Contributi regionali

1. I progetti di sviluppo agricolo predisposti dai "centri" di cui ai precedenti articoli 14 e 15 vengono esaminati ed approvati dal Co.Pro.Sa. competente per territorio e da questo trasmessi al Co.Re.Sa, entro il 30 settembre di ogni anno, per la necessaria azione di coordinamento nell'ambito del programma regionale di sviluppo agricolo.
2. I "centri" per lo sviluppo agricolo polivalente e per l'assistenza tecnica specializzata che intendono usufruire dei finanziamenti regionali dovranno acquisire la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi degli articoli 10,11 e 12 del Regolamento CEE n.797/85 e dell'articolo 11 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 26.9.85.
3. La Regione contribuisce alle spese di costituzione e funzionamento dei "centri" con contributi sino al 90% della spesa ritenuta annualmente ammissibile.



Registro dei tecnici agricoli

1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del Regolamento CEE n.270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura.
2. I richiedenti l'iscrizione al Registro devono possedere i seguenti titoli:
  - diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'alimentazione, delle produzioni animali, di medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;
  - titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai sensi del Regolamento CEE n.270/79 oppure di corsi svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.
3. Sono iscritti nel Registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali, centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'Assessore alla Agricoltura su parere espresso dal dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della Formazione professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'Assessorato alla Formazione professionale.
5. Possono essere iscritti al "Registro" i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei Regolamenti CEE n.270/79 e n.1760/87.
6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Art. 18

## Attività lavorativa dei tecnici agricoli

1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.
2. L'autorizzazione a tale particolare regime è concessa nominativamente dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e comporta una indennità mensile temporanea, non pensionabile e revocabile, pari ad un dodicesimo del 20% dello stipendio lordo annuo.
3. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18.7.78, n.1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.



1. I divulgatori agricoli ammessi alla frequenza dei corsi di formazione espletati dal CIFDA -Metapontum di Bernalda (Mt) a seguito del superamento del relativo pubblico concorso ed aventi conseguito il titolo di idoneità all'esercizio dell'attività di divulgatore agricolo ai sensi dei Regolamenti CEE n.270/79 e n.1760/87, posseggono titolo preferenziale per l'assunzione nei servizi di sviluppo pubblici e privati organizzati sul territorio regionale. per l'espletamento delle attività disciplinate dalla presente legge.
2. Il pubblico concorso di selezione, il corso tenuto dal CIFDA-Metapontum, la relativa prova finale con esito positivo e la conseguente graduatoria hanno valore di corso-concorso nell'assunzione quando trattasi di divulgatori che dovranno essere inseriti nei ruoli regionali o negli Enti pubblici regionali, in accordo con le indicazioni contenute nel nuovo Piano Quadro Nazionale della Divulgazione Agricola del M.A.F. (dicembre 1987), parte B, paragrafo 1.4.
3. L'assunzione è disposta sulla base della graduatoria del corso-concorso, avuto riguardo alle norme che regolano la precedenza e la preferenza.

Art. 20

## Attività di ricerca e sperimentazione

1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonchè con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.

2. La Regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.



Art. 21  
Specializzazione del personale

1. Con apposito concorso interno per titoli fra i dipendenti regionali, bandito dalla Giunta regionale, la Regione seleziona venti tecnici agricoli di età non superiore agli anni quaranta, iscritti nell'apposito Registro, per la frequenza di stages in Italia ed all'estero della durata di un biennio, al fine di far conseguire un'adeguata specializzazione su materie di particolare interesse per l'agricoltura pugliese. I tecnici specializzati saranno destinati ai servizi di sviluppo agricolo e dovranno sottoscrivere l'impegno ad accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata.
2. Le materie di specializzazione e i programmi degli stages saranno definiti, su proposta del Co.Re.Sa., dalla Giunta regionale.
3. Gli oneri finanziari per lo svolgimento di tale specializzazione saranno a totale carico della Regione.



Art. 22

## Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale

1. L'organigramma complessivo dei servizi di sviluppo agricolo regionale istituiti con la presente legge è costituito da:

Qualificazione professionale	Numero
Laureati in scienze agrarie forestali, dell'alimentazione e veterinaria	100
Periti agrari ed agrotecnici	190
dattilografi, protocollisti, archivisti, autisti	170

2. La Regione, attuata la mobilità interna, bandisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblici concorsi per la copertura dei posti eventualmente rimasti scoperti.

Art. 23  
Norme finanziarie

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 0112054 del Bilancio di previsione 1990, che presenta la disponibilità di f 1.531.000.000.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul bilancio pluriennale 1990-1992 all'obiettivo 01 Sub 02 "Servizi reali" che presenta la disponibilità di f 41.304.902.920.
3. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento sono reimpiegate l'anno successivo nello stesso ambito di destinazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno )

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 21.3.1990 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.  
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)